



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 22/CSAT del 20 gennaio 2022

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 17 gennaio 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. A. M. Ziccardi; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società PROCIDA FOOTBALL, in riferimento al C.U. n.52 del 23.12.2021 D.P. Napoli gara Procida Football / Olympique Giugliano del 19.12.2021 – Campionato Under 16 - Prov. NA.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara. Questa CSAT rigetta il reclamo proposto. Al riguardo, dalla lettura del referto di gara, fonte di prova privilegiata, si evince il grave comportamento del tesserato Mazzella Federico, il quale ha profferito insulti razziali nei confronti del proprio compagno di squadra nonché ha protestato con toni minacciosi verso il DDG. La sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua e proporzionata alla condotta posta in essere dal predetto calciatore ed anche da quanto previsto dall'art.28 commi 1-2 CGS. P.Q.M., **la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

#### DELIBERA

**di rigettare il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 17.01.2022

**F.F. PRESIDENTE**  
**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. A. M. Ziccardi; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società U.S. GESUALDO, in riferimento al C.U. n.79 del 23.12.2021.**

**Gara Bellizzi Irpino / Gesualdo del 19.12.2021 – Campionato Promozione, girone "B".**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la società ASD US Gesualdo, in persona del Presidente, proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per tre (3) giornate cadauno, inflitte dal GST ai calciatori Bellofatto Denis e Rafaniello Angelo, la cui sanzione veniva pubblicata sul C.U. n. 79 del 23/12/2021. La società reclamante eccepiva la infondatezza dei fatti descritti nel referto arbitrale precisando che il calciatore Denis Bellofatto, in occasione della realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, nella sua qualità di capitano, si avvicinava con atteggiamento rispettoso e con le mani dietro la schiena all'assistente AA2 per chiedere del perché non avesse segnalato l'evidente

fuorigioco del calciatore che aveva realizzato la rete. La società reclamante evidenziava che non vi era stato alcun contatto fisico tra il calciatore Bellofatto e l'assistente dell'arbitro ed in particolare, evidenziava che il DDG senza alcuna motivazione estraeva il cartellino rosso notificando così al calciatore predetto il provvedimento di espulsione. La società reclamante, inoltre, evidenziava che il calciatore Rafaniello Angelo si era avvicinato all'assistente di parte solo per ascoltare il colloquio del proprio capitano e non interveniva né nella discussione né teneva un comportamento violento nei confronti dello stesso assistente e del DDG. Concludeva la società reclamante chiedendo l'annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori ovvero, in via subordinata, di riformare la decisione riducendo la squalifica in misura equamente rapportata alle effettive gravità dei fatti per come realmente verificatisi. La CSAT letto il referto di gara, le motivazioni addotte dal GST alle sanzioni comminate ed il reclamo della società US Gesualdo, accoglie parzialmente l'impugnativa. Dalla lettura del referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, emerge che entrambi i calciatori hanno profferito frasi offensive e volgari nei confronti dell'Assistente dell'arbitro, seppure avessero avuto un incontro ravvicinato arrivando ad un faccia a faccia, nella fattispecie non si è concretizzato una violenza o un contatto così come descritto dall'art. 35 CGS. Nella fattispecie, invece, trova applicazione quanto previsto dall'art. 36 CGS, comma 1 lettera a. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto ridurre la squalifica dei calciatori Bellofatto Denis e Rafaniello Angelo a due (2) giornate effettive di gara ciascuno, dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 17.01.2022

**F.F. PRESIDENTE**  
**Avv. E. Russo**

**Pubblicato in NAPOLI il 20 gennaio 2022.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**